OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SBARCO ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTENENTE MODALITA' APPLICATIVE E DISCIPLINA.

Sulla presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri [ex art. 49 TUEL](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art49!vig=)

Parere di regolarità tecnica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Parere di regolarità contabile \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Il Responsabile Finanziario

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visti:

— ll [Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-03-14;23!vig=) recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";

- [l’articolo 4, comma 3 bis, come integrato dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 di conversione del decreto—legge 2 marzo 2012 n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2012-03-02;16~art4!vig=), recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie e di potenziamento delle procedure di accertamento;

DATO ATTO CHE il suddetto art. 4 comma 3 bis prevede che “*i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con proprio regolamento, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di € 2,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea*";

PRECISATO CHE l’ultimo periodo del suddetto comma 3 bis statuisce la natura vincolata della destinazione del gettito del tributo in argomento, rivolto, per espressa previsione legislativa, a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori;

RICHIAMATO il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze — Dipartimento delle Finanze il quale, interpellato, in analoga fattispecie, in relazione alla possibilità di istituire l’imposta anche nelle isole lacustri così si è espresso:

“...Una precisa definizione di "*isole minori*" non è rinvenibile in alcuna espressa disposizione normativa. Inoltre, la lettera della norma dell’art. 4 comma 3 bis del D.L. n. 16 del 2012 nel disporre che l’imposta di sbarco deve essere riscossa, contestualmente al prezzo del biglietto da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea sembra indurre ad un'interpretazione restrittiva della norma stessa e a ritenere che le isole minori alle quali ha voluto riferirsi il legislatore siano solo quelle marittime.

Tale lettura porterebbe ad escludere dalla facoltà di istituire l’imposta di sbarco tutte le isole minori non marittime che, avendo vocazione turistica, potrebbero anch’esse aver interesse a destinare il gettito derivante dall’applicazione di detta imposta al finanziamento sia di interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, sia dei relativi servizi pubblici locali.

La stessa chiave di lettura condurrebbe, altresì, ad affermare che lo specifico riferimento alle compagnie di navigazione che forniscono 'collegamenti marittimi di linea’ rappresenti un elemento qualificante della fattispecie impositiva in esame, con la conseguenza che deve escludersi che il tributo possa essere dovuto in assenza dell'emissione di un titolo di viaggio da parte di compagnie di navigazione che forniscono collegamenti non marittimi anche se di linea.

Un esame più attento della ratio della norma, retta da fondati criteri di ragionevolezza induce, tuttavia a una diversa conclusione.

Occorre sottolineare che, attribuendo alle compagnie di navigazione marittime di linea l'attività di riscossione dell’imposta di sbarco contestualmente all’emissione del biglietto, il legislatore ha voluto assicurare un sufficiente grado di certezza nell’applicazione del tributo, sia in ordine al verificarsi del presupposto impositivo dello sbarco, sia nella successiva fase di accertamento da parte dell’ente impositore, rispettando, al contempo, il principio di economicità dell’azione amministrativa.

Per il conseguimento di tale obiettivo, tuttavia, non è necessario che l’attività in questione sia svolta specificamente dalle compagnie di navigazione *‘marittime di linea’*, potendosi ritenere sufficiente, invece, che le compagnie siano soltanto quelle di ‘*linea*’.

Pertanto, se si riconosce che un elemento qualificante della fattispecie impositiva in esame è dato dalla circostanza che gli unici soggetti deputati allo svolgimento dell’attività di riscossione dell’imposta di sbarco siano le compagnie di linea, ne consegue che l’imposta può essere istituita anche per lo sbarco sulle isole minori diverse da quelle marittime - come quelle lacustri oggetto del quesito — purché lo sbarco venga effettuato mediante i mezzi di trasporto delle compagnie di navigazione di linea”.

ATTESO CHE il legislatore:

— ha previsto una serie di fattispecie di esenzione dal tributo, con esclusione espressa dei soggetti residenti nel comune, dei lavoratori pendolari, degli studenti pendolari, nonché dei componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'Imposta Municipale Unica (IMU), parificati ai residenti;

- ha rinviato per quanto concerne le modalità applicative, particolari esenzioni o riduzioni alla potestà regolamentare del Comune, ai sensi [dell’art. 52 del D. Lgs. 446/ 1997](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-15;446~art52!vig=);

PRESO ATTO della generale, forte riduzione dei trasferimenti erariali a favore degli Enti Locali che potrebbero generare difficoltà nel miglioramento o comunque nel mantenimento dell’attuale livello dei servizi turistici offerti all’utenza;

RITENUTO, pertanto, opportuno avvalersi dell’opportunità offerta dal legislatore e di istituire, anche nel Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, l’imposta di cui al novellato [art 4, comma 3 bis, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-03-14;23~art4!vig=), quantificandola nella misura di € \_\_\_\_\_\_\_\_ per sbarco;

ATTESO che [l'art. 4 comma 7 del D.L. 50/17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2017-04-24;50~art4!vig=), convertito con modificazioni nella [L. 96/2017](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-21;96!vig=), ha stabilito che a decorrere dal 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi [dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-03-14;23~art4!vig=), (...) possono, in deroga [all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1!vig=), istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi;

PUNTUALIZZATO CHE:

— il regolamento assumerà efficacia a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione effettuata ai sensi [dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-12-06;201~art13!vig=), conv. In [L. 214/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214!vig=)

- l’imposta si applica per l'intero anno solare, senza interruzioni;

VISTI:

— [l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1997-12-15;446~art52!vig=), e successive modificazioni, che attribuisce ai Comuni una generale facoltà di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche a carattere tributario, salvo l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, coperte da riserva di legge;

-il regolamento di disciplina dell’applicazione e riscossione del tributo in oggetto che viene allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai [sensi dell’art. 42, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art42!vig=) "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il quale, nel definire al comma 2 le competenze tassative dell’organo di indirizzo e controllo politico amministrativo, contempla alla lettera f) l’“istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

ACQUISITI i pareri di cui [all’art. 49 del D. Lgs. 267/ 00](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art49!vig=), nonché il parere favorevole del revisore dei Conti, reso ai sensi [dell’art. 239 comma 1 p.to 7 del D. Lgs. 267](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art239!vig=) cit., così come sostituito dal [D.L. 174/ 2012](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2012-10-10;174!vig=);

CON votazione dal seguente esito:

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante del presente dispositivo; -
2. DI ISTITUIRE l’imposta di sbarco nel comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ai sensi [del comma 3 bis dell’art.4 del D. Lgs. 14 marzo 2011 11. 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-03-14;23~art4!vig=), aggiunto ad opera del [comma 2 bis dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2012-03-02;16~art4!vig=) convertito dalla [legge 26 aprile 2012 n. 44](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-26;44!vig=) quantificandola in euro \_\_\_\_\_\_\_\_;
3. DI APPROVARE il regolamento contenente la relativa disciplina che, composto da n.\_\_\_\_\_\_ articoli, viene allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. DI PRECISARE che l’entrata derivante dall’imposta de qua sarà accertata ed incassata alla risorsa con denominazione "Imposta di Sbarco" del bilancio di previsione finanziario 2020/2022
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento assumerà efficacia a partire dal sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione effettuata ai sensi [dell’art. 13 comma 15 D.L. 201/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2011-12-06;201~art13!vig=), conv. In [L. 214/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214!vig=)
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione e del regolamento al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale — Dipartimento per il Federalismo Fiscale, attraverso l’apposito portale;
7. DI TRASMETTERE altresì il presente provvedimento alla competente compagnia che gestisce i trasporti di linea, per doverosa conoscenza, attesa la funzione di responsabile d’imposta che la legge riconduce in capo alla stessa;
8. DI DARE MANDATO agli uffici, ciascuno secondo le proprie competenze, ad assumere gli atti ed intraprendere le azioni necessarie per dare puntuale attuazione al presente deliberato, anche attraverso mirata informazione ai contribuenti;
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione dedicata;
10. DI PRECISARE, ai sensi [dell’art. 3 della L. 241/1990](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art3!vig=), come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al [D. Lgs. 104/2010](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2010-07-02;104!vig=) sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi [dell’art. 9 del DPR 1199/1971](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:1971-11-24;1199~art9!vig=).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione dal seguente esito:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi [dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/00.](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto:2000-08-18;267~art134!vig=)